



# Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

San Vito Chietino 11/03/2014

**Al Sindaco di San Vito Chietino**  
**Rocco Catenaro**

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune,

Con preghiera di inserimento all'ODG del prossimo consiglio comunale di San Vito Chietino (CH).



# Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

**Considerato** che con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE numero 71 del 29-11-2013 ad oggetto: DISCIPLINA OCCUPAZIONE DELLE AREE DI RISULTA EX F.S. CONCESSE IN COMODATO - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, si è regolamentata la disciplina per l'occupazione del suolo "pubblico" DECRETANDO la possibilità per le attività site a ridosso dell'ex tracciato ferroviario di poter occupare, in via temporanea, gli spazi oggetto del comodato limitatamente a quelli immediatamente prospicienti alle stesse attività produttive;

**Visto** il CONTRATTO DI COMODATO TRA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., e la Provincia di Chieti in qualità di Ente coordinatore del Progetto della Via Verde della Costa dei Trabocchi, ed i comuni ricadenti nell'area di interesse del vecchio sedime ferroviario per la GESTIONE delle suddette aree, che all'articolo 2, 4 e 9 sanciscono, (testuale):

ART 2 ... (omissis) *nonché la possibilità di fruire di tali spazi anche per esigenze correlate alla necessità di erogazione di servizi alla città, ovviamente senza alcuna alterazione dei luoghi.*

ART 4: *Ogni Amministrazione Comunale comodataria è tenuta a custodire e conservare i beni immobili ricadenti nel suo territorio di giurisdizione con la diligenza del buon padre di famiglia, garantendone la funzionalità ed il decoro e non può servirsene che per le finalità e l'uso determinato di cui all'art 2 del contratto, non potrà assoggettare le aree ad alcuna servitù, sia pure temporanea, senza l'autorizzazione scritta del proprietario.*

ART 9: *I comodatari non possono cedere il presente contratto né sub comodare ad alcuno, pena la nullità delle pattuizioni previste e la immediata riconsegna dei beni ceduti in comodato.*

**Osservato** che le premesse facenti parte integrante della delibera di consiglio comunale numero 71 del 29-11-13 (sotto richiamate) sono in palese contrasto con il CONTRATTO DI COMODATO TRA FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.p.A., e la Provincia di Chieti (testuale):

**Ritenuto** opportuno, anche in considerazione dei limitati spazi di competenza comunale ivi esistenti, concedere, nella vigenza del citato contratto di comodato ovvero in caso di rinnovo dello stesso e nel rispetto delle relative previsioni contrattuali, la possibilità alle predette attività di poter occupare, in via temporanea, gli spazi oggetto del comodato limitatamente a quelli immediatamente prospicienti le rispettive attività produttive;

**Tenuto conto** che la predetta occupazione temporanea è riservata esclusivamente alla collocazione di strutture a servizio della ristorazione così come previsto dall'art. 6 comma 3 del regolamento COSAP vigente;

**Tutto ciò premesso.**



# Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

**IL CONISGLIO COMUNALE DI SAN VITO CHIETINO D E L I B E R A:**

**1. di annullare, per quanto esposto in premessa, in autotutela la deliberazione di Consiglio Comunale numero 71 del 29-11-2013 ad oggetto: DISCIPLINA OCCUPAZIONE DELLE AREE DI RISULTA EX F.S. CONCESSE IN COMODATO - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO;**

In fede

Roberto Nardone